

**Accesso a dati sanitari da utilizzare in giudizio ed ambito di valutazione del giudice amministrativo
(Nota a Consiglio di Stato n. 7166 del 2010) ***

di Luigi Cannada-Bartoli

Sommario: 1. La decisione di appello, sull'accesso a supporto del giudizio da instaurare. 2 – Il dubbio, circa la maggiore conoscibilità dei dati di pazienti di strutture pubbliche. – 3. Sull'ambito di valutazione del giudice amministrativo.

1. La decisione di appello, sull'accesso a supporto del giudizio da instaurare

Un coniuge aveva chiesto ad una struttura sanitaria, ai sensi della legge n. 241 del 1990, l'accesso ai dati inerenti ai “*non lievi disturbi psichici*” dell'altro coniuge, per utilizzarli in un giudizio davanti al Tribunale Diocesano relativo alla validità del vincolo matrimoniale.

Il Tar Veneto (n. 183/2010) aveva respinto l'impugnazione del diniego, essenzialmente osservando che il Tribunale Ecclesiastico dispone di ampie possibilità istruttorie, connesse al principio fondamentale, espresso dal canone 1527 del codice di diritto canonico, secondo cui possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite; che le cartelle cliniche non costituiscono, quanto meno isolatamente considerate, un elemento di per sé probante ai fini dell'accertamento della validità del vincolo matrimoniale religioso; che un eventuale valutazione di indispensabilità della loro acquisizione nell'ambito del giudizio di validità del matrimonio spettava unicamente al Tribunale Ecclesiastico; che solo in seguito a tale eventuale pronuncia si sarebbe potuto ritenere fondata un'istanza di accesso che invece il ricorrente pretendeva di esercitare di sua autonoma iniziativa e, per quanto precisato, senza fondamento.¹

Il Consiglio di Stato preliminarmente osserva che essendo stata la giurisdizione amministrativa implicitamente affermata in I° grado, in mancanza di appello sul punto restava superato ogni possibile dubbio, correlato alla natura formalmente privata della parte resistente (s.p.a. appartenente al sistema del Servizio sanitario nazionale). Nel merito, citando numerosi precedenti in termini, specialmente di I° grado, riforma la decisione.² A tal fine osserva che il ricorrente

(*) Una versione di questo articolo è apparsa ne *Il Quotidiano IPSOA*, 26 gennaio 2011.

¹ V. anche, di recente, Tar Bari n. 120 del 27 gennaio 2010, che ha respinto il ricorso contro il diniego, opposto dall'INAIL, alla richiesta di accesso presentata dalla titolare di un'impresa per difendersi in una controversia davanti al Giudice del Lavoro per il risarcimento ad una ex dipendente dei danni da malattia professionale. In sintesi, il Tar ha rilevato che la domanda di accesso diventava un mezzo di preconstituzione della prova per una lite giudiziaria tra privati, con inutile duplicazione degli strumenti di tutela, posto che il diritto di difesa vantato da parte ricorrente già trova esaustiva forma di tutela nei mezzi istruttori di cui al c.p.c., senz'altro ammessi dinanzi al Giudice del Lavoro.

² Simile a quella in commento la decisione del Tar Puglia, Lecce, n. 3015 del 2007, su cui v. M Didonna, L'instabile equilibrio tra accesso e privacy ottiene – forse – una certezza, in *Il Corriere del Merito*, 12/2007. 1491 ss., C Sartoretti, Il diritto alla riservatezza ed il diritto di accesso: alla ricerca di un punto di equilibrio, in *Il Foro Amministrativo Tar*, 2007, p. 2639 ss..

intendeva “fornire al competente Tribunale Diocesano gli elementi probatori ritenuti necessari ai fini di corroborare, fin dall'inizio, una valida azione giudiziaria volta all'annullamento del vincolo matrimoniale”; che il carattere “non nazionale e neppure statutale dei Tribunali ecclesiastici” non impedisce di assimilare “la via giurisdizionale concordataria ai fini della declaratoria di nullità del vincolo coniugale ..., ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, all'intento di adire il giudice nazionale per il conseguimento del divorzio.”; in sostanza “deve, invero, ritenersi sussistente l'interesse personale che legittima la proposizione della domanda di accesso, senza che sia necessaria alcuna penetrante indagine in merito alla essenzialità o meno della documentazione richiesta, né circa le prospettive di buon esito del rito processuale concordatario; quel che rileva è che, attraverso l'accesso, sia data al richiedente la possibilità di supportare nei termini più concreti la propria instauranda azione giudiziale, senza potersi operare alcun previo giudizio prognostico circa l'esito dell'azione stessa.”. Viene all'uopo richiamato “il consolidato indirizzo interpretativo”³ secondo il quale “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”;⁴ in particolare, “il fine dello scioglimento del vincolo matrimoniale costituisce certamente una situazione giuridica di rango almeno pari alla tutela del diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute, in quanto involgente un significativo diritto della personalità.”.

Di conseguenza viene ordinato alla struttura sanitaria di fornire entro 30 gg. la documentazione clinica richiesta, fermo restando che il trattamento dei dati in parola è consentito solo “ai fini del giudizio di nullità matrimoniale proposto”, sicché “tanto la Casa di Cura, quanto l'appellante, sono tenuti ad osservare scrupolosamente e con la massima diligenza tutte le prescrizioni necessarie affinché i dati personali dell'interessata siano correttamente protetti e conservati.”.

Al riguardo, senza un inquadramento più ampio, per il quale si fa rinvio alle trattazioni di carattere generale,⁵ vorremmo esporre un dubbio, su un profilo che parrebbe non affrontato dalla

³ Consiglio Stato, sez. V, 14 novembre 2006, n. 6681.

⁴ Il riferimento è all'art. 60 del d. lgs. 196/2003 (cd “Codice della privacy”), che dopo il rinvio dell'art. 59 alla legge 241 del 1990 per ciò che attiene all'accesso afferma che “1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.”

⁵ E. CASSETTA, Manuale di diritto amministrativo, 2008, p. 434 (e ss.) evidenzia che l'accesso “non necessariamente è preordinato alla conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale rispetto alla partecipazione”, trattandosi di un istituto riconosciuto anche al livello di diritto comunitario “che si collega non alla sola trasparenza procedimentale, bensì anche al principio di trasparenza inteso in senso lato (oltre che all'imparzialità): art. 22, c. 2, l. 241/1990.”; V. CERULLI IRELLI, Lineamenti del diritto amministrativo, 2006, p. 453 considera il diritto di accesso come “la traduzione più diretta del principio di pubblicità dell'azione amministrativa, ribadito come principio fondamentale nell'art. 1 della legge” sul procedimento amministrativo. Più in dettaglio cfr. M. LIPARI, Riservatezza e accesso ai documenti: le questioni aperte, in Il Corriere del merito, 11/2007, 1333 ss.; M. ANTONIOLI, Accesso ai documenti amministrativi, situazioni soggettive e azioni esperibili, in Il diritto dell'economia, 1-2007, 7 ss.; G. F. NICODEMO: L'accesso ai documenti della P.A.: alcune questioni ancora aperte, in Rivista Amministrativa, 2008, 247 ss..

decisione in parola - né, se ben si è compreso, da quelle che si ascrivono nel minoritario orientamento più restrittivo sull'accesso. Non ci occupiamo quindi neppure dei complessi rapporti tra protezione della riservatezza da un lato, accesso e trasparenza dall'altro, di particolare attualità alla luce della recente tendenza legislativa ad accrescere la conoscibilità dei dati relativi all'attività della p.a., specie per ciò che riguarda la sua organizzazione.⁶

Ci limitiamo a tener presente che l'accesso ai documenti amministrativi è previsto per i soggetti *"che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"* (art. 22, co. 1., lett. b), legge n. 241 del 1990); esso costituisce *"principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza"* (art. 22 cit., co. 2), e si presenta quindi come correlato allo svolgimento dell'attività stessa (si prescinde qui dai profili inerenti all'attività di diritto privato) per consentire di verificare il rispetto degli indicati canoni da parte della p.a.

L'ampiezza della previsione relativa ai soggetti interessati consente l'accesso anche a procedimento concluso, e fuori dal procedimento, ma rende non facile la delimitazione delle situazioni tutelate.⁷

In particolare, per quanto attiene all'attualità dell'interesse del richiedente, requisito introdotto dalla legge n. 15 del 2005, si è osservato che quando il documento sia richiesto a fini di tutela in giudizio, la giurisprudenza amministrativa, ha *"sempre escluso la necessità dell'imminenza della lite nell'ambito della quale esibire i documenti richiesti con l'accesso: TAR Campania, Napoli sez. V 3 maggio 2007 n. 4702, ed anche la dimostrazione della possibilità giuridica della lite stessa: TAR Sicilia Catania sez. IV 20 luglio 2007 n. 1277; ancor più: l'inoppugnabilità degli atti non preclude l'accesso: TAR Lazio sez. II 12 giugno 2007 n. 5365. Con esplicito riferimento al testo novellato dell'art. 22 si è espresso il TAR Puglia, Bari sez. III 7 maggio 2007 n. 1263, il quale ha escluso che il riferimento all'attualità dell'interesse possa comportare la necessità dell'attualità delle esigenze di tutela della situazione giuridica sottostante; l'attualità va riferita all'interesse conoscitivo."*⁸

⁶ Vedi ad es. l'art. 4.9 della legge n. 15 del 2009, che all'art. 1 del d.lgs. 196/2003 *"Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano."* ha aggiunto il periodo *«Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale»*; v. art. 11 d. lgs. 150/2009, per il quale *"La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione...allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità."*, che al comma 8 pone l'obbligo per le pp.aa. di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: *«Trasparenza, valutazione e merito»*: il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione, nonché una serie di dati tra i quali gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati; i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo; i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

⁷ TAGLIENTI, Accesso ai documenti dell'amministrazione Aggiornamenti giurisprudenziali, in www.giustizia-amministrativa, 2007, afferma che *"la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedurali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell'atto; è stato riconosciuto l'accesso anche in presenza di una situazione divenuta inoppugnabile (sez. VI 27 ottobre 2006 n. 6440)."*

⁸ TAGLIENTI, Accesso ai documenti dell'amministrazione, cit.

2. Il dubbio, circa la maggiore conoscibilità dei dati di pazienti di strutture pubbliche

Ciò non ostante, osserviamo che la decisione in esame non persuade perché se la persona si fosse fatta curare in casa di cura privata, non appartenente al Servizio sanitario nazionale, il coniuge non avrebbe potuto ottenere i suoi dati clinici al di fuori del giudizio relativo al vincolo matrimoniale.

Ci sembra, cioè, che il ns. caso nulla abbia a che fare con lo svolgimento di funzioni pubbliche, o, se si preferisce, che la finalità esclusivamente sanitaria del trattamento non permetta l'accessibilità dei dati in parola tramite la procedura prevista dalla legge n. 241/90 (arg. anche dal principio di finalità del trattamento, di cui all'art. 11, commi 1, lett b, e 2, del cit. d. lgs. 196/2003).⁹

Non riteniamo che argomento in contrario possa trarsi dal combinato disposto degli artt. 59 e 60 d. lgs. 196 cit.¹⁰, diversamente, se ben comprendiamo, dalla sentenza in esame.

Infatti, a ns. avviso, il primo dei due articoli fa salve le norme sull'accesso, ed il secondo introduce il principio del pari rango tra la situazione che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi ed i diritti del soggetto cui i dati si riferiscono.

Ora tale principio - suscettibile di interpretazioni diverse, qui non rilevanti poiché è questione degli effetti della parità di rango ravvisata dal giudice - parrebbe rivolto a restringere l'accesso ai casi in cui detta parità sussista, e non a consentirlo in ragione esclusiva di essa.

Ci sembra cioè che l'interpretazione in commento crei uno squilibrio non accettabile tra il diritto alla difesa del richiedente e la riservatezza del soggetto cui si riferiscono i dati, che gli appartengono strettamente per la loro natura, prima ancora che per la loro delicatezza, tanto che egli avrebbe potuto tacerli persino al medico, e glieli ha rivelati solo per finalità di cura.

In altri termini, ci sembra che l'art. 60 presupponga, sia per la sua collocazione, sia per il rinvio ad esso contenuto nell'art. 59, l'ambito di applicazione delle norme sull'accesso.

⁹ Art. 11. *Modalità del trattamento e requisiti dei dati*

1. *I dati personali oggetto di trattamento sono:*

a) *trattati in modo lecito e secondo correttezza;*

b) *raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; ... 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.*

¹⁰ Capo I - Accesso a documenti amministrativi

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi

1. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.*

Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

1. *Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.*

E' pur vero che la letterale formulazione del rinvio operato dall'art. 59 potrebbe indurre a ritenere che questo valga non solo per i limiti, all'accesso, ma per tutta la disciplina, presupposti inclusi, e quindi consenta l'accesso stesso solo che vi sia una situazione di "pari rango" ai sensi del cit. art. 60. Tuttavia, a ns. avviso, ragioni prima che sistematiche pratiche, per evitare conseguenze non accettabili, inducono a diversa conclusione.

Infatti, le norme sull'accesso non possono considerarsi come fini a se stesse, e, comunque, l'effettiva possibilità di cura sarebbe pregiudicata dall'esposizione di dati che attengono al rapporto tra il sanitario ed il paziente, in ragione di rapporti di natura diversa, nei quali il paziente stesso si trovi ad essere parte quale coniuge, lavoratore, debitore: la conoscibilità dei dati potrebbe scoraggiare la scelta di strutture pubbliche, ovvero gravare (a ns. avviso irragionevolmente) quale corollario della scelta medesima, in reale violazione di primarie esigenze di dignità e riservatezza, in ultima analisi di libertà.

A questa conclusione inducono anche sommarie considerazioni tratte dal quadro CEDU.¹¹

Come noto, l'art. 8 della Convenzione ammette possa esservi un'ingerenza nella vita privata in quanto necessaria per "...la protezione dei diritti e delle libertà altrui"¹². Al riguardo la Corte¹³ afferma che "*le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé est capital pour protéger la vie privée des malades*". In fatto, il ricorrente lamentava violazione della sua vita privata (art. 8 Conv. Edu), sostenendo che la moglie si fosse appropriata con la frode di un documento della sua cartella medica per dimostrare, nella causa di divorzio, che lui era un alcolista. Nelle conclusioni di questo caso, si evidenzia che "*l'admissibilité et l'utilisation par le juge de la pièce médicale sus-énoncée en tant qu'élément de preuve ont constitué une ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant*", per poi esaminare se l'ingerenza fosse giustificata ai sensi del par. 2 art. 8 cit..

La Corte ribadisce che "*le respect du caractère confidentiel des informations sur la santé constitue un principe essentiel du système juridique de toutes les Parties contractantes à la Convention. Par conséquent, la législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme aux garanties prévues à l'article 8 (Z c. Finlande, précité, § 95)*." Rileva poi che anche in una causa di divorzio, per sua natura suscettibile di rivelare elementi dell'intimità privata e familiare delle parti, le inevitabili ingerenze "*doivent se limiter autant que faire se peut à celles rendues strictement nécessaires par les spécificités de la procédure, d'une part, et par les données du litige, d'autre part*".

11 V. anche, oltre alla dir. CE 95/46, ora anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 7 e 8); Tar Brescia n. 5988/2010 evidenzia che i diritti da questa stabiliti, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona hanno acquisito lo stesso valore giuridico dei trattati (art. 6 TFUE).

¹² Art. 8

"1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui."

¹³ AFFAIRE L.L. c. FRANCE (Requête no 7508/02) 10 octobre 2006, in http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_FR, che richiama Z c. Finlande, 25 février 1997, § 95, Recueil 1997-I.

Nella specie, *“Ce n’est en réalité que de façon subsidiaire et surabondante que les juridictions internes ont invoqué la pièce médicale litigieuse pour fonder leurs décisions, et il apparaît donc qu’elles auraient pu l’écartier tout en parvenant à la même conclusion. En d’autres termes, l’ingérence dénoncée dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, au vu du rôle fondamental que joue la protection des données à caractère personnel, n’était pas proportionnée au but recherché et n’était donc pas « nécessaire », « dans une société démocratique », « à la protection des droits et libertés d’autrui ».*

Ossia, la Corte ripercorre l’*iter* delle decisioni francesi, e solo verificando la rilevanza del dato medico nella controversia stabilisce se, ai sensi dell’art. 8.2, il suo uso costituisca un’ingerenza “*necessaria*”(concludendo per la sua non essenzialità, in ragione delle circostanze del caso concreto).

3. Sull’ambito di valutazione del giudice amministrativo.

Quindi, attenendoci all’assimilazione del Cons St. tra giudizio del tribunale ecclesiastico e giudizio civile di divorzio¹⁴, poiché la questione riguarda non la conoscibilità della p.a. e del suo modo di operare, ma la essenzialità del dato nel rapporto giuridico controverso, la decisione sul punto sembra spetti al giudice di questo (come indica la persuasiva decisione di infondatezza del Tar Veneto, n. 183/2010, cit.¹⁵ con riferimento al giudice ecclesiastico), sicché lo Stato che accordi *tout –court* l’accesso ai dati in parola parrebbe, più che trasparente, occhiuto.

Si potrebbe replicare che in base all’art. 24.7 della legge n. 241 *“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso e’ consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.”* Potrebbe cioè ritenersi che le parole *“strettamente indispensabile”* siano, con innocua ridondanza, in sintonia con la previsione dell’art. 8 cit., e consentano gli stessi risultati cui giunge la Corte EDU, anche a prescindere dalla rilevanza delle sue decisioni ai sensi della giurisprudenza costituzionale.¹⁶

Però ciò significa che spetterebbe al giudice dell’accesso valutare il requisito dell’indispensabilità, anche con riferimento a vicende (che possono essere oggetto di giudizi complessi e) in prima approssimazione non rientranti nel suo ambito di apprezzamento, quale il caso matrimoniale di specie.

Questo, nonostante la natura esclusiva della giurisdizione in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, del d. lgs. 104/2010, codice del processo amministrativo (anzitutto v. art. 25 della l. 241 del ‘90, come modificato dall’art. 17, L. 11

¹⁴ La questione del rapporto tra i due ordinamenti è estranea a questo commento; ricordiamo solo che per poter deliberare la sentenza deve accertarsi che *“nel procedimento dinanzi ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano”* (art. 8, n.2, lett b) dell’accordo di revisione del Concordato del 1984, reso esecutivo con legge 28 marzo 1985, n. 121; cfr. Cassaz. n. 3186 del 2008 e precedenti ivi citati.

¹⁵ V. *supra*, n.1.

¹⁶ Cfr. Corte Cost. nn. 347 e 348 del 2007.

febbraio 2005, n. 15 e poi dall'art. 3, comma 6-decies, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione, n. 80 del 2005) lascia un senso di insoddisfazione, perché parrebbe trattarsi di questioni sottoposte - naturalmente, vorrebbe dirsi - ad altro giudice, anche se non sempre facili da individuare.

Limitiamoci, per la loro complessità, a menzionare tali profili – in ultima analisi relativi altresì ai limiti in cui le richiamate disposizioni ammettano interpretazioni adeguatrici, ovvero pongano, anche con riferimento alla CEDU, questioni di costituzionalità - che confermano i dubbi, specie per quanto attiene alla motivazione, sull'orientamento nel quale si ascrive la sentenza in esame.